

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
TERZA SEZIONE PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/02/2008

SENTENZA

N. 00284 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MANCINI FRANCO	"	N. 027462/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) PERRONE FEDERICO

N. IL 26/11/1928

avverso SENTENZA del 15/03/2007

TRIB.SEZ.DIST.

di BRACCIANO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MANCINI FRANCO

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pascauto Gagliardi

che ha concluso per il rigetto del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensori Avv. /

### **Svolgimento del processo**

Con sentenza del 15.3.2007 il tribunale di Civitavecchia sede distaccata di Bracciano ha condannato Perrone Federico alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per averlo riconosciuto colpevole di avere attraversato in auto l'area protetta del parco naturale di Monteranno munito di fucile da caccia e sprovvisto della prescritta autorizzazione ( in violazione dunque di quanto disposto dall'art. 11 co. 3 lett. f) della L. 394/1991 ).

A mezzo del difensore l'imputato ha proposto appello ( convertito in ricorso per cassazione in virtù del combinato disposto degli artt. 593 co. 3 e 568 co. 5 c.p.p.) assumendo che la norma che vieta di introdurre armi da caccia in una riserva naturale non può trovare applicazione in un caso come quello in questione in cui una persona avanti negli anni, incensurata, che ha inoltre reso una limpida dichiarazione di chiarimento, si è limitata a percorrere in macchina la strada di attraversamento della riserva, avendo nel bagagliaio un'arma scarica e smontata con il solo intento di ritrovare il cane smarrito qualche giorno prima.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La norma in questione contenuta nell'art. 11 lett. f) della legge 394 del 1991 – legge quadro delle aree protette – vieta espressamente “ l'introduzione da parte dei privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura se non autorizzati “ ed il divieto, secondo quanto chiarito da questa Corte Suprema con la sentenza n. 2919 del 2000 Rv 215508 opera “ a prescindere dalla flagranza della attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, costituendo il relativo divieto lo strumento prescelto dal legislatore per la radicale salvaguardia della fauna protetta “.

Ebbene, questa essendo la precisa volontà del legislatore espressa nella norma medesima, deve escludersi la fondatezza della interpretazione datane dalla difesa del ricorrente secondo la quale per la integrazione della fattispecie contravvenzionale occorrerebbe una attività “ volta a far entrare armi nella riserva per scopi vietati mentre l'attraversamento rappresenta una condotta totalmente diversa non assolutamente finalizzata alla permanenza dell'arma nel territorio della riserva in cui è entrata “.

Il reato infatti si consuma con la semplice introduzione non autorizzata dell'arma nella riserva, avendo la legge disposto una difesa per così dire a monte della fauna protetta, con la esclusione della necessità di qualsivoglia accertamento circa l'effettivo esercizio venatorio dal momento che la presenza indebita di un'arma nella riserva è ritenuta in via astratta e di non superabile presunzione un pericolo per il bene protetto.

Né può in alcun modo rilevare che, come in modo meramente assertivo rappresentato dal ricorrente, l'arma fosse smontata posto che anche in tal modo essa, una volta ricomposta con una operazione tutt'altro che disagiata o complicata, era pur sempre in grado di costituire una minaccia al bene che la norma intende tutelare ( dovendosi peraltro rilevare che, come risulta dal testo della impugnata sentenza, la difesa in giudizio dell'imputato si era basata non sulle condizioni nelle quali il suo fucile si trovava al momento dell'accertamento bensì esclusivamente sulla circostanza che egli si era limitato ad attraversare la riserva senza alcun intento venatorio e con il solo scopo di ritrovare il cane che aveva smarrito ).

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**PQM**

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.2.2008.

Il consigliere estensore

*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

